

D.M. 4 agosto 2000

Modificazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

G.U. 4 settembre 2000, n. 206

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visto il decreto 16 maggio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1995, recante «Modifiche ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia negli impianti termici degli edifici»;
Visto il decreto 6 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997, recante «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Vista la comunicazione del comune di Miagliano n. 477 del 10 marzo 2000 e l'allegata carta tecnica regionale, da cui risulta che l'altitudine della casa comunale di Miagliano è 541 metri sul livello del mare, e non 520 come riportato nella tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. 061/2000/DBT del 20 marzo 2000, dalle quali risulta che in conseguenza della correzione di altitudine si modificano i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza del comune di Miagliano;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico.

1. Nella tabella allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Miagliano sono sostituite da quelle di seguito elencate:
pr, z, gr-g, alt, comune;
BI, F, 3020, 541, Miagliano.